



COPIA

COMUNE DI MARTINIANA PO

PROVINCIA DI CUNEO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 19***Oggetto :***ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES. DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemilatredecim** addì **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **19** e minuti **30** nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ALLASIA BRUNO	SINDACO	P	
ZETTI GIOVANNA	CONSIGLIERE	P	
BARRA LIVIO	CONSIGLIERE	P	
BERNARDI MARILENA	CONSIGLIERE	P	
BONO MAURO	CONSIGLIERE	P	
MAIRONE BRUNO	CONSIGLIERE	P	
PUTETTO OBALDO	CONSIGLIERE	P	
PAGLIERO RENATO	CONSIGLIERE		A
BERARDO LEANDRO	CONSIGLIERE		G
LADIGLIONE BARTOLOMEO	CONSIGLIERE		G
Totale		7	3

A = assente non giustificato

G = assente giustificato

Partecipa alla riunione ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 97, comma 4, lettera a) il Segretario Comunale Sig.a **SILVESTRI DOTT.SSA LUISA**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ALLASIA BRUNO, SINDACO**, a seduta aperta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data.

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....".

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Visto l'art. 1 comma 381 della legge n. 228 del 24/12/2012, così come da ultimo modificato dall'art. 10, comma 4-quater del D.L. 8 aprile 2013, N. 35, inserito durante la conversione dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 è stato differito al 30 settembre 2013.

Visto in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, il Consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina

delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo.

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/1997.

Esaminata la bozza di Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 16 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che tra le finalità del Regolamento è compresa la ripartizione la spesa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in ragione della quantità conferita al servizio pubblico dalle varie categorie di utenti; tale finalità è raggiunta anche mediante esenzioni e riduzioni in base alla potenzialità produttiva di rifiuti conferiti.

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Tenuto conto che il Regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative.

Rilevato che le esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento comunale non comportano di essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, essendo le medesime contemplate dal comma 15 del medesimo articolo ovvero sono concesse per una effettiva minore produzione di rifiuti.

Ritenuto di approvare il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES.

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti.

Visto il D.Lgs. 267/2000.

Acquisiti i pareri favorevolmente espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria - Tributi sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;

Con votazione resa per alzata di mano:

Presenti n. 7

Votanti n. 7

Favorevoli n. 7

Contrari n. //

Astenuti n. //

DELIBERA

- 1) Di prendere atto che dal 1° gennaio 2013 è istituito in virtù delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui servizi.
- 2) Di approvare, per i motivi illustrati in premessa, il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES, composto da n. 16 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto che il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES, ha effetto a far data dal 1° gennaio 2013.
- 4) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 5) Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
- 7) Di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Finanziario che è incaricato di provvedere ai successivi e conseguenti provvedimenti

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to ALLASIA BRUNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVESTRI DOTT.SSA LUISA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Una copia in formato elettronico del presente verbale è in corso di pubblicazione all'albo pretorio informatico sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi dal 7/10/2013 al 22/10/2013 ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii

Martiniana Po, li 7 OTT. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVESTRI DOTT.SSA LUISA

PARERE	ESITO	DATA	IL RESPONSABILE
Area FINANZIARIA-TRIBUTI	favorevole	26/09/2013	F.TO
Area AMMINISTRATIVA-PERSONALE			
Area TECNICA			
Area SERVIZI GENERALI			

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

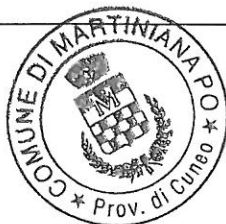
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);
- ☐ in data _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVESTRI DOTT.SSA LUISA

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Martiniana Po,-7 OTT. 2013.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SILVESTRI DOTT.SSA LUISA)



REGOLAMENTO per la disciplina del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 26 SETTEMBRE 2013

Sommario

- Articolo 1 - Oggetto*
- Articolo 2 - Articolazione del Tributo*
- Articolo 3 - Decorrenza dell'obbligazione tributaria*
- Articolo 4 - Determinazione della base imponibile*
- Articolo 5 - Utenze domestiche – Determinazione dei coefficienti*
- Articolo 6 - Utenze domestiche - Numero di occupanti*
- Articolo 7 - Utenze domestiche – Pertinenze*
- Articolo 8 - Utenze domestiche – Riduzioni*
- Articolo 9 - Utenze Non Domestiche - Classificazione delle categorie omogenee ed individuazione dei coefficienti di produzione potenziale*
- Articolo 10 - Utenze Non Domestiche – Riduzioni*
- Articolo 11 - Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio*
- Articolo 12 - Dichiarazioni , versamenti e sanzioni*
- Articolo 13 - Maggiorazione per i servizi indivisibili e tributo Provinciale*
- Articolo 14 - Tariffa giornaliera*
- Articolo 15 - Funzionario responsabile del tributo e poteri del Comune*
- Articolo 16 - Vigenza e Norme >Transitorie*

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446, integrano le disposizioni di cui all'art.14, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, per l'applicazione in questo Comune del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a cui si fa rimando per quanto di seguito non specificato.
2. Il tributo è corrisposto a integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificati annualmente nel Piano Finanziario.

Articolo 2

Articolazione del Tributo

1. Nel comune di Martiniana Po è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal regolamento previsto dall'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011.
3. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:
 - domestiche;
 - non domestiche.

Articolo 3

Decorrenza dell'obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione ai sensi e nei termini del successivo articolo 12.
3. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre i termini previsti dal presente regolamento, il tributo è dovuto fino alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che per lo stesso immobile l'obbligazione tributaria sia già stata assolta da un altro contribuente. In tal caso la cessazione può essere disposta d'ufficio.

Articolo 4

Determinazione della base imponibile

1. Fino alla definitiva applicazione dei criteri di determinazione della superficie assoggettabile al tributo, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, la superficie imponibile è calcolata come specificato nel comma 2.
 2. La superficie calpestabile, nei casi in cui costituisce la base imponibile del tributo, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. Non sono conteggiati i balconi, i portici e le terrazze, purché non siano chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie è determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
 3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
 4. La superficie calpestabile complessiva dell'unità immobiliare, come determinata ai sensi del comma 2, deve essere distinta in base alle destinazioni d'uso dei locali, a cui corrisponde specifica categoria di produzione potenziale di rifiuti.
 5. Sono esclusi, a titolo esemplificativo, dalla determinazione della superficie assoggettabile al tributo:
 - a) la parte di superficie, coperta o scoperta, degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti;
 - b) i locali o porzione degli stessi con altezza inferiore a 1,5 mt.;
 - c) i locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.;
 - d) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili e quelli utilizzati quale deposito attrezzi agricoli o attrezzi per l'orto e/o il giardino, anche per attività agricola di natura non professionale, purché l'utente disponga di terreno coltivato;
 - e) i locali destinati a celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, i forni per panificazione, i forni e le cabine di verniciatura, gli altiforni;
 - f) le unità immobiliari per le quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine dei lavori ovvero fino alla data di inizio dell'occupazione se antecedente;
 - g) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti o tramite autocertificazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - h) i locali od aree utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi, ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - i) le superfici dei locali strumentali all'attività agricola, purché non destinati ad usi diversi da quello a cui sono destinati;
 - j) i locali stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti ovvero dove avvengono produzioni a ciclo chiuso;
 - k) per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, a condizione che il produttore specifichi nella planimetria allegata alla dichiarazione le
-

superfici sulle quali vengono prodotti, e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino, inutilizzati e vuoti nonché privi di allacciamento ad un qualsiasi servizio di rete (acqua, luce, gas, ecc.);

Tali circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

6. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie, relativa alla determinazione della parte variabile della tariffa, è calcolata forfetariamente, applicando le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
Capannoni industriali	50%

7. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili e/o pericolosi non contemplate nel comma 6, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili e/o pericolosi, la superficie imponibile, relativa alla determinazione della parte variabile della tariffa, può essere ridotta di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso dei rifiuti speciale non assimilabile e/o pericoloso sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione. Sono comunque esclusi dalla riduzione i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove si producono esclusivamente rifiuti urbani e assimilabili.
8. Per fruire dell'esenzione o della riduzione prevista dai precedenti commi 6 e 7, gli interessati devono, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 della legge 212/2000:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze allegando planimetria circostanziata, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
9. La riduzione della superficie di cui ai precedenti commi 6 e 7 è applicabile ai soli fini del tributo non anche alla maggiorazione di cui all'art. 13.
10. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività sarà applicata la tariffa di uso prevalente.

Articolo 5

Utenze domestiche – Determinazione dei coefficienti

1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si utilizzano, tra quelli previsti nell'allegato al D.P.R. 158/99, i seguenti coefficienti:

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente Ka	Coefficiente Kb
1	0,84	0,60
2	0,98	1,60
3	1,08	2,05
4	1,16	2,60
5	1,24	3,25
6 o più	1,30	3,75

2. Il coefficiente Ka risulta essere uguale a quello indicato, per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti del Nord, nell'allegato 1, tab 1b del D.P.R. 158/99, poiché non modificabile. Per quanto riguarda invece il coefficiente Kb la tab 2 del medesimo D.P.R. prevede un valore minimo, medio e un massimo: il valore assegnato è quello medio ad eccezione del valore riferito ad un nucleo familiare composto da un solo componente, a cui è stato assegnato il valore minimo, stante la comprovata minore produzione di rifiuti dei "single", evitando di ricorrere alla riduzione per unico occupante.

Articolo 6

Utenze domestiche - Numero di occupanti

1. Per le utenze domestiche, ad ogni abitazione ed alle relative pertinenze come definite nel successivo articolo 7, si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti corrispondenti al nucleo familiare del contribuente, individuato nel numero di soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di residenza, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da residenti nel Comune, il numero degli occupanti sarà individuato nel nucleo familiare del dichiarante.
2. Per le utenze domestiche occupate o detenute da soggetti non residenti nel Comune, da cittadini residenti all'estero, o a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dal contribuente; se il contribuente omette tale indicazione il numero degli occupanti viene stabilito in maniera presuntiva, salvo conguaglio, nella seguente misura:
 - a) **tre occupanti per tutte le unità Immobiliari**;

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
3. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza che in ogni caso non deve essere inferiore a mesi tre, al fine del calcolo degli occupanti riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza:
 - a) coloro che, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, dimorino stabilmente presso strutture per anziani o per disabili, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per il periodo dell'effettiva dimora risultante da dichiarazione rilasciata dalla struttura ospitante;
 - b) coloro che, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, per il periodo risultante da adeguata documentazione giustificativa.
4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 12, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti delle famiglie residenti, le quali sono acquisite dall'Ufficio anagrafico comunale. Non devono altresì essere comunicate le variazioni relative a persone la cui permanenza non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel

corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia stabilito la residenza, l'obbligo dell'indicazione del numero degli occupanti, nella dichiarazione di cui all'art.12, incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di altro diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente, in aumento o diminuzione, avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi locali si considerano utenze non domestiche.
7. Per le abitazioni private, vuote da arredi e materiali di qualsiasi natura, e non utilizzate per altri scopi, qualora tali circostanze siano tempestivamente dichiarate e supportate da idonea documentazione, il tributo non è dovuto se le medesime siano prive di allacciamenti ai c.d. servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, ecc.).
8. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione di occupazione e/o conduzione dell'immobile e della conseguente produzione di rifiuti e del pagamento della tassa.
9. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo.

In questo caso il contribuente provvederà a dichiarare annualmente, entro il 31 marzo, la mancanza di allacciamenti alla rete ed il mantenimento della situazione di abitazione in disuso.

In assenza di dichiarazione, sarà recuperata la differenza di tributo non versata in riferimento al tributo normalmente calcolato sia nella quota fissa che in quella variabile ed applicando un numero di componenti come stabilito al precedente comma 2.

Se a seguito di controllo da parte del Comune l'abitazione risultasse arredata o comunque utilizzata, si provvederà a recuperare il tributo dovuto, sia nella quota fissa che in quella variabile applicando un numero di componenti previsti dal precedente comma 2, per i cinque anni antecedenti la verifica ovvero dall'inizio della detenzione se successiva, maggiorato di sanzioni ed interessi.

Articolo 7

Utenze domestiche – Pertinenze

1. Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza di ogni abitazione, gli immobili, dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, o classificabili in una delle suddette categorie se iscritte in catasto unitamente all'abitazione, in numero massimo di tre, una per tipo.
 2. Alle pertinenze, così come definite dal precedente comma 1, si applica una tariffa, composta sia dalla quota fissa che da quella variabile in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione, determinata in misura pari a quella dell'abitazione.
 3. Eventuali immobili non considerati pertinenziali e non destinati ad uso produttivo saranno soggetti alla tariffa della categoria 3 di cui all'art. 9.
 4. La singola pertinenza, o l'eventuale immobile non pertinenziale non destinato ad uso produttivo, per essere considerata non utilizzata e quindi esclusa dal tributo, deve rispondere ai seguenti requisiti:
-

- a) deve essere assolutamente vuota, quindi non deve essere oggetto di deposito di qualsiasi materiale, anche in disuso;
- b) non deve essere allacciata ad un qualsiasi servizio di rete (acqua, luce, gas ecc.), neanche mediante l'approvvigionamento tramite i servizi eventualmente a disposizione dell'abitazione;
- in alternativa: deve essere dichiarata inagibile ovvero per la quale siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine dei lavori ovvero fino alla data di inizio dell'occupazione se antecedente.

Articolo 8

Utenze domestiche – Riduzioni

1. La quota fissa e la quota variabile nonché la maggiorazione, non sono ridotte, per le utenze domestiche, in quanto non si prevedono agevolazioni.
2. Sono previste le seguenti esenzioni:
 - a) coloro che, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, dimorino stabilmente presso strutture per anziani o per disabili, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per il periodo dell'effettiva dimora risultante da dichiarazione rilasciata dalla struttura ospitante;
 - b) coloro che, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, per il periodo risultante da adeguata documentazione giustificativa e comunque superiore ai 6 mesi all'anno, purché i medesimi dichiarino di non voler cedere i locali medesimi in locazione o comodato.

Le riduzioni e/o esenzioni di cui al punto 2 lett. a), e b) sono concesse esclusivamente su domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine previsto per la dichiarazione di cui al successivo articolo 12 e non sono cumulabili con altre riduzioni.

Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione richiesta, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

Articolo 9

Utenze Non Domestiche - Classificazione delle categorie omogenee ed individuazione dei coefficienti di produzione potenziale

1. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie caratterizzate da omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, per ciascuna delle quali sono individuati, in base all'allegato 1, tab. 3b e 4b del D.P.R. 158/99, i seguenti coefficienti per la determinazione della quota fissa (Kc) e della quota variabile (Kd) del tributo:

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Tab. 3b): Kc Coefficiente potenziale di produzione ed Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Tab. 4a): Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno (Comuni fino a 5000 abitanti – area geografica Nord)			
		Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,196	0,655
2	Campeggi, distributori carburanti	0,403	1,352
3	Locali di sgombero, tettoie, depositi, soffitte e simili ad uso non produttivo (*)	0,110	0,403
4	Esposizioni, autosaloni e depositi senza lavorazione o vendita diretta (**)	0,164	0,560
5	Alberghi con ristorante	0,658	2,210
6	Alberghi senza ristorante	0,469	1,574

7	Case di cura e riposo	0,521	1,753
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,584	1,963
9	Banche ed istituti di credito	0,315	1,062
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,543	1,819
	Idem utenze giornaliere	0,003	0,010
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,710	2,382
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,395	1,323
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,570	1,909
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,367	1,233
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,301	1,009
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,652	8,892
	Idem utenze giornaliere	0,018	0,062
17	Bar, caffè, pasticceria	2,718	6,684
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,134	3,808
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,137	3,811
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,321	11,145
	Idem utenze giornaliere	0,025	0,083
21	Discoteche, night club	0,734	2,467

2. L'assegnazione dei coefficienti, entro il range minimo e massimo indicato nelle citate tabelle, è stato modulato tenendo conto della realtà locale di un piccolo Comune non a vocazione turistica e non ubicato vicino a importanti vie di comunicazioni, in considerazione del fatto che determinate categorie di utenza non potranno che avere una produzione di rifiuti minore che in altri luoghi; La categoria 3 è stata opportunamente ridefinita, non essendoci stabilimenti balneari in questo Comune, al fine di individuare una categoria per le utenze di cui all'art. 6, comma 6, mentre la categoria 4 è stata altresì ridefinita con l'aggiunta di una tipologia di immobili molto diffusa onde evitare controversi abbinamenti con altre categorie non corrispondenti.
3. Le singole utenze non domestiche saranno abbinate alle suddette categorie con riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della CC.IAA. oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. o, in assenza di tali informazioni, all'attività effettivamente svolta e indicata dal contribuente nella dichiarazione.

Articolo 10

Utenze Non Domestiche – Riduzioni

1. Non sono previste riduzioni, per le utenze non domestiche.

Articolo 11

Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, differenziati ed indifferenziati, è attivato su tutto il territorio del Comune e non sono previste riduzioni per le utenze situate fuori dal perimetro di raccolta il tributo .

Articolo 12

Dichiarazioni-versamenti-sanzioni

A. Dichiarazioni

1. Sussiste **l'obbligo di dichiarazione agli Uffici Comunali** nei seguenti casi:

-
- a) inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
 - b) variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
 - c) per i soggetti non residenti, variazione della composizione del nucleo familiare e degli altri eventuali ulteriori utilizzatori;
 - d) verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal presente regolamento;
 - e) nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
 - f) cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
 - g) in cui sia specificamente richiesto nel presente regolamento.
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo entro 60 giorni dal momento in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1:
- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La dichiarazione è presentata sui modelli predisposti dall'Ufficio Tributi, e deve comunque contenere almeno i seguenti elementi:

per le utenze domestiche

- a) - i dati identificativi del soggetto occupante, incluso il codice fiscale e la partita IVA se posseduta e, nel caso che non sia una persona fisica o non sia il contribuente, i dati del legale rappresentante o di chi è legittimato alla presentazione, indicando la natura della carica;
- b) i dati catastali identificativi dell'immobile;
- c) l'ubicazione (toponomastica con numerazione civica esterna ed interna se presente);
- d) l'indicazione delle destinazioni d'uso delle superfici delle singole unità immobiliari;
- e) la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione ovvero della variazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) i dati dell'intestatario della scheda di famiglia per le utenze dei soggetti residenti;
- h) per le utenze domestiche dei soggetti non residenti, il numero dei componenti il proprio nucleo familiare risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di residenza e degli altri eventuali ulteriori utilizzatori.

per le utenze non domestiche

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
-

-
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, con il relativo codice del rifiuto prodotto (codice CER);
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. La dichiarazione, regolarmente firmata anche tramite firma digitale, può essere presentata:
- a) direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune;
 - b) quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
 - c) quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica ordinaria del dichiarante;
 - d) a mezzo posta, inviata con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
 - e) a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
 - f) a mezzo posta elettronica, all'indirizzo di posta certificata del Comune, con scansione del documento firmato in originale e scansione del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità).

B. Versamenti

7. In sede di prima applicazione, si considerano valide tutte le superfici e tutti i dati dichiarati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti, opportunamente integrati con gli elementi utili e necessari per l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
8. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari – Modello F24.
9. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune.
10. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento e' effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
11. Il comune può variare la scadenza e il numero delle rate di versamento con apposito atto deliberativo dell'organo competente.
12. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno ovvero alla scadenza della seconda rata.
-

13. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 25 e del tributo provinciale di cui all'art. 26 è **inferiore ad € 12,00**, ai sensi dell'art. 25 della L. 289/2002. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo (*limite minimo fissato dall'art. 3, comma 10, del D.L. 95/2012, a decorrere dal 01/07/2012*).

14. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1 (€ 12,00).

C. Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 13

Maggiorazione per i servizi indivisibili e Tributo Provinciale

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
 2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
 3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti ad esclusione della riduzione della superficie prevista dai commi 6 e 7 dell'art. 4.
 4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
 5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
-

-
6. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in **0,30** euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
 7. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.
 8. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
 9. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui al presente articolo.

Articolo 14

Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

Articolo 15

Funzionario responsabile del tributo e poteri del Comune

1. Il funzionario responsabile del tributo è individuato dall'organo competente con apposito atto deliberativo; al predetto funzionario sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
-

-
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 16

Vigenza e norme transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal **01/01/2013**.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del . In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 del presente Regolamento (3 utenti).
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

